Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **641**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione è sostituito dal seguente:

Anestesia e rianimazione	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Cardiologia	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Cardiochirurgia	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Chirurgia generale	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Chirurgia toracica	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Chirurgia vascolare	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Ematologia generale (clinica e laboratorio)	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Endocrinologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Fisica sanitaria	Afferente alle facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Ginecologia e ostetricia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Igiene e medicina preventiva	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Medicina interna	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Medicina del lavoro	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Medicina dello sport	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Microbiologia	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Neurologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Oftalmologia	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Oncologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
* Ortopedia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Otorinolaringoiatria	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Pediatria	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Psichiatria	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
* Radiologia	Afferente alla facoltà di medicina e chirurgia
Tecnologie biomediche	Presso la facoltà di medicina e chirurgia
Urologia	Presso la facoltà di medicina e chirurgia

Le scuole contrassegnate con asterisco sono state riordinate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 2.

Dopo l'art. 68, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione ed al riordinamento delle seguenti scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 69. — E' istituita presso l'Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 70. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma « Tor Vergata », facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 71. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 72. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 73. — Il numero degli iscritti è di due per anno di corso e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi.

Art. 74. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 75. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 per cento del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 76. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
3) anatomia ed istologia patologica (I corso);
4) patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
7) anatomia ed istologia patologica (II corso);
8) patologia chirurgica (II corso);
9) semeiotica chirurgica (I corso);
10) radiologia e medicina nucleare (I corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (III corso);
13) semeiotica chirurgica (II corso);
14) radiologia e medicina nucleare (II corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
16) clinica e terapia chirurgia (I corso);
17) tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (III corso);
19) radiologia e medicina nucleare (III corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
21) clinica e terapia chirurgica (II corso);
22) tecniche operatorie (II corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (terzo corso);
26) tecniche operatorie (III corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 77. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 78. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari. L'attività pratica consisterà in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i cinque anni, che si svolgerà sotto forma di permanenza costante durante le ore stabilite presso il reparto clinico sede della scuola. La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche ed al tirocinio è obbligatoria. In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni, delle esercitazioni e del tirocinio.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 79. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso. La commissione per l'esame di diploma, presieduta dal direttore, è formata da tre membri del consiglio della scuola. Il relatore interno ed il controrelatore sono nominati dal consiglio della scuola. A tutti coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 80. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 81. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializ-

zandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 82. — E' istituita presso l'Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 83. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma « Tor Vergata », facoltà di medicina e chirurgia « La Romanina ».

Art. 84. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia generale.

Art. 85. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 86. — Il numero degli iscritti è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 87. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente, che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.

Art. 88. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 89. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 90. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 91. — L'attività pratica consisterà in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i cinque anni, che si svolgerà sotto forma di permanenza costante durante le ore stabilite presso il reparto di chirurgia generale. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovrà essere al minimo del 70% dei singoli insegnamenti. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 92. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente

nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 93. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 94. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in ematologia generale
(clinica e laboratorio)

Art. 95. — E' istituita presso la seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), che conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 96. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 97. — La scuola ha lo scopo di formare il medico specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio), completamente in grado di eseguire:

a) la diagnosi clinica e di laboratorio di tutte le malattie ematologiche neoplastiche e non neoplastiche, di ogni età;

b) la terapia ematologica specifica;

c) la terapia emotrasfusionale, con particolare riguardo ai derivati del sangue di pronto impiego.

Art. 98. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 99. — Il numero degli iscritti è di uno per anno e complessivamente di tre per l'intero corso di studi.

Art. 100. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' necessario il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 101. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 102. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale: 1° corso);
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
fisiopatologia ematologica (biennale: 1° corso);
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale: 1° corso).

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale: 2° corso);
fisiopatologia ematologica (biennale: 2° corso);
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale: 2° corso);
patologia speciale ematologica (biennale: 1° corso);
clinica delle emopatie (biennale: 1° corso);
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale: 3° corso);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica (biennale: 2° corso);
clinica delle emopatie (biennale: 2° corso);
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 103. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 104. — I corsi sono integrati da seminari e da attività pratiche.

Le attività pratiche consistono in:

esercitazioni quotidiane tenute nelle corsie di degenza, di semeiotica, ematologia clinica, di diagnostica differenziale, di terapia;

esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori di ricerca chimico-clinica;

esercitazioni teorico-pratiche presso il centro trasfusionale.

Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alla necroscopia dei cadaveri per malattie del sangue e per le esercitazioni di istologia patologica.

Gli specializzandi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 105. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 106. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 107. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 108. — E' istituita presso la seconda Università di Roma la scuola di specializzazione in endocrinologia, che conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.

Art. 109. — La direzione della scuola ha sede presso l'edificio « La Romanina » sede amministrativa della seconda Università.

Art. 110. — La scuola ha lo scopo di fornire a personale già laureato una più approfondita e specifica qualificazione professionale nell'ambito della disciplina.

Art. 111. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 112. — Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di dodici per l'intero corso di studi.

Art. 113. — Alla scuola sono ammessi solamente i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 114. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo.

Art. 115. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
biochimica endocrina;
fisiologia endocrina;
anatomia patologica delle malattie endocrine (primo anno);
semeiotica e diagnostica endocrina (1° anno).

2° *Anno*:

anatomia patologica delle malattie endocrine (secondo anno);
semeiotica e diagnostica endocrina (2° anno);
patologia speciale e clinica delle malattie endocrine delle auscopatie (1° anno);
eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

patologia speciale e clinica delle malattie endocrine delle auscopatie (2° anno);
terapia delle malattie endocrine;
insegnamenti facoltativi dei quali almeno uno, a scelta del candidato, materia di esami:

patologia e clinica delle malattie endocrine dell'infanzia;
patologia e clinica delle malattie endocrine di interesse ginecologico;
i radionuclidi nella diagnostica e nella terapia delle malattie endocrine.

Art. 116. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candi-

dato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 117. — All'inizio di ogni anno di corso il consiglio della scuola provvede a stabilire un calendario dettagliato della partecipazione degli iscritti alle varie attività teorico-pratiche. E' comunque obbligatoria la frequenza da parte degli specializzandi ad almeno i 3/4 dell'attività teorica per poter sostenere gli esami di profitto. Ai fini della frequenza alle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 118. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, su una o più materie del corso. La commissione dell'esame finale è composta da sette docenti della scuola, compresi il direttore ed il relatore. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in endocrinologia.

Art. 119. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 120. — Nella scuola è costituito un consiglio, presieduto dal direttore, e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche della scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 121. — E' istituita presso la seconda Università di Roma la scuola di specializzazione in fisica sanitaria, che conferisce il diploma di specialista in fisica sanitaria.

Art. 122. — La scuola ha carattere interfacoltà ed afferisce alle facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e ingegneria. La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 123. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale di specialisti per le attività sanitarie dei servizi di fisica sanitaria ospedaliera, per le attività di fisica ambientale connesse ai problemi di medicina preventiva e pianificazione territoriale e per i problemi connessi con i controlli di qualità e la manutenzione delle apparecchiature biomedicali.

Art. 124. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 125. — Il numero massimo degli ammessi al primo anno di corso è di dieci.

Art. 126. — Alla scuola sono ammessi i laureati in fisica, in ingegneria, in chimica e in chimica industriale.

Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 127. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 per cento del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto di corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 128. — Il corso è suddiviso in un biennio, comune a tutti gli indirizzi, e in un terzo anno di specializzazione su tre indirizzi. Le materie obbligatorie di insegnamento del biennio sono le seguenti:

elementi di anatomia funzionale (semestrale);
elementi di biologia e biochimica (semestrale);
complementi di fisica;
fisica sanitaria I;
laboratorio di fisica sanitaria I;
fisica medica I;
laboratorio di fisica medica I;
fisica medica II;
laboratorio di fisica medica II;
strumentazione ospedaliera I;
calcolatori elettronici;
informatica medica I.

Per il completamento del biennio dovranno essere sostenuti gli esami di due corsi facoltativi annuali.

Le materie obbligatorie di insegnamento del terzo anno sono le seguenti:

Indirizzo fisico medico ospedaliero:

fisica medica III;
laboratorio di fisica medica III;
strumentazione ospedaliera II;
informatica medica II;
biomeccanica;
elementi di fisiologia umana (semestrale);
organizzazione dei servizi di fisica sanitaria (semestrale).

Indirizzo fisico ambientale:

fisica dell'ambiente;
fisica tecnica ambientale;
fisica sanitaria II e sperimentazione;
metodi statistici in campo biomedico (semestrale);
demografia e statistica sanitaria (semestrale);
elementi di igiene industriale e medicina del lavoro (semestrale).

Indirizzo tecnologico strumentistico:

laboratorio di fisica medica III;
elettronica biomedica;
strumentazione elettronica;
strumentazione ospedaliera II;
elaborazione automatica dei dati biomedici;
strumentazione per analisi e automazione del laboratorio clinico (semestrale);
controlli di qualità e manutenzione delle apparecchiature biomedicali (semestrali);
norme di sicurezza degli impianti e delle apparecchiature biomedicali (semestrale).

Per il completamento del terzo anno dovrà essere sostenuto l'esame per un corso facoltativo annuale.

I corsi facoltativi sono i seguenti:

elementi di genetica e mutagenesi (semestrale);
sperimentazione clinica e farmacologica (semestrale);
elementi di epidemiologia (semestrale);
elementi di igiene urbanistica (semestrale);
metodiche avanzate di fisica medica I (semestrale);
metodi e tecniche di analisi e microscopia clinica (semestrale);
metodiche avanzate di fisica medica II (semestrale);
protezione e sicurezza negli impianti industriali e nucleari (semestrale);
modellistica fisiologica (semestrale);
organi artificiali e funzioni d'organo (semestrale);
metodiche fisiche di riabilitazione (semestrale);
sistemi informativi sanitari (semestrale);
analisi biometriche (semestrale);
metodologie statistiche (semestrale);
applicazioni biologiche e mediche dei laser (semestrale);
bioelettromagnetismo (semestrale);
protesi;
elettronica circuitale;
elementi di ingegneria sanitaria (semestrale).

I seguenti insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica I;
fisica medica II;
fisica medica III;
laboratorio di fisica medica I;
laboratorio di fisica medica II;
laboratorio di fisica medica III;
fisica sanitaria I;
laboratorio di fisica sanitaria I;
strumentazione ospedaliera I;
strumentazione ospedaliera II;
metodiche fisiche di riabilitazione;
informatica medica I;
metodiche avanzate di fisica medica I;
metodiche avanzate di fisica medica II;
informatica medica II;
organizzazione dei servizi di fisica sanitaria;
elementi di fisiologia umana;
elementi di anatomia funzionale;
elementi di biologia e biochimica;
elementi di igiene industriale e di medicina del lavoro;
elementi di epidemiologia;
elementi di genetica e mutagenesi;
metodi e tecniche di analisi e microscopia clinica;
elementi di igiene urbanistica;
metodi statistici in campo biomedico;
analisi biometriche;
sperimentazione clinica e farmacologica;
demografia e statistica sanitaria.

I seguenti insegnamenti afferiscono alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

complementi di fisica;
fisica sanitaria II e sperimentazione;
informatica medica I;
fisica dell'ambiente;
fisica tecnica ambientale;
protezione e sicurezza negli impianti industriali e nucleari;
metodologie statistiche;
analisi biometriche;
demografia e statistica sanitaria;
informatica medica II;
metodi statistici in campo biomedico;
elementi di biologia e biochimica;
elementi di genetica e mutagenesi;
bioelettromagnetismo;
strumentazione per analisi e automazione del laboratorio clinico;
applicazioni biologiche e mediche dei laser.

I seguenti insegnamenti afferiscono alla facoltà di ingegneria:

fisica tecnica ambientale;
fisica dell'ambiente;
biomeccanica;
informatica medica I;
informatica medica II;
strumentazione elettronica;
bioelettromagnetismo;
strumentazione per analisi e automazione del laboratorio clinico;
protezione e sicurezza degli impianti industriali e nucleari;
controlli di qualità e manutenzione delle apparecchiature biomedicali;
calcolatori elettronici;
elaborazione automatica dei dati biomedici;
sistemi informativi sanitari;
elettronica biomedica;
elementi di ingegneria sanitaria;
protesi;
modellistica fisiologica;
organi artificiali e funzioni d'organo;
sicurezza degli impianti e delle apparecchiature biomedicali;
elettronica circuitale;
applicazioni biologiche e mediche dei laser.

Art. 129. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 130. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari. E' previsto per tutti gli specializzandi un tirocinio obbligatorio di almeno un anno da svolgersi presso servizi di fisica sanitaria delle U.S.L. A seconda dell'indirizzo scelto, sono anche previsti tirocini di durata variabile presso uffici studi e programmazioni regionali, enti pubblici o privati e industria.

La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche e al tirocinio è obbligatoria. In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni, delle esercitazioni e del tirocinio. In deroga a questo limite, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta dallo specializzando in strutture sanitarie anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 131. — Superato l'esame teorico-pratico dello ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

La commissione per l'esame di diploma, presieduta dal direttore, è formata da tre membri del consiglio della scuola. Il relatore interno e il controrelatore sono nominati dal consiglio della scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in fisica sanitaria.

Art. 132. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 133. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti ed è nominato dal rettore su proposta del senato accademico sentite le rispettive facoltà.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle facoltà di cui all'art. 122 che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 134. — E' istituita presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, che conferisce il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 135. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

Art. 136. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale di specialisti nell'ambito della ginecologia e ostetricia.

Art. 137. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 138. — Il numero degli iscritti è cinque per anno e complessivamente venti per l'intero corso di studi.

Art. 139. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 140. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30 per cento del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 141. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di genetica medica;
2) elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
3) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
4) fisiologia ostetrica;
5) endocrinologia ginecologica e ostetrica;
6) semeiotica e diagnostica ostetrica;
7) patologia ostetrica e ginecologica I (biennale);
8) lingua straniera (inglese) I (quadriennale).

2° *Anno*:

9) semeiotica e diagnostica ginecologica;
10) operazioni ostetriche I (biennale);
11) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
12) citologia ginecologica;
13) patologia ostetrica e ginecologica II (biennale);

14) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
15) lingua straniera (inglese) II (quadriennale).

3° *Anno*:

16) puericultura prenatale;
17) immunologia ostetrica e ginecologica;
18) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
19) operazioni ostetriche II (biennale);
20) operazioni ginecologiche I (biennale);
21) ostetricia e ginecologia forense;
22) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
23) clinica ostetrica e ginecologica I (biennale);
24) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
25) lingua straniera (inglese) III (quadriennale).

4° *Anno*:

26) neonatologia;
27) urologia ginecologica;
28) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
29) chirurgia addominale;
30) operazioni ginecologiche II (biennale);
31) clinica ostetrica e ginecologica II (biennale);
32) lingua straniera (inglese) IV (quadriennale).

Art. 142. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 143. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni e delle esercitazioni. In deroga a questo limite, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta dallo specializzando in strutture sanitarie anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 144. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 145. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 146. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione
in igiene e medicina preventiva

Art. 147. — E' istituita presso la seconda Università di Roma la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva che conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 148. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 149. — La scuola ha lo scopo di fornire specialisti nei diversi indirizzi in cui è articolata.

Art. 150. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 151. — Il numero degli iscritti è di ottanta per ogni anno e complessivamente di trecentoventi per l'intero corso di studi.

Art. 152. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 153. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 154. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti, e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente e tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

I BIENNIO

1° *Anno*:

1) metodologia statistica e biometria;
2) educazione sanitaria;
3) psicologia;
4) microbiologia ed immunologia I;
5) parassitologia;
6) epidemiologia generale e metodologia;
7) profilassi generale;
8) sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

9) microbiologia ed immunologia II;
10) patologia e clinica delle malattie infettive;
11) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
12) patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
13) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
14) demografia e statistica sanitaria;
15) legislazione e programmazione sanitaria.

II BIENNIO

a) *Orientamento di « sanità pubblica »*:

3° *Anno*:

16) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
17) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
18) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
19) igiene degli alimenti e della nutrizione;
20) igiene dell'età evolutiva;
21) igiene del lavoro;
22) igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

23) igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
24) igiene ospedaliera;
25) organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
26) medicina di comunità;
27) economia sanitaria;
28) elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »*:

3° *Anno*:

16) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
17) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
18) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
19) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
20) igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
21) organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
22) elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

23) organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
24) compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
25) formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
26) programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
27) assistenza psichiatrica;
28) aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
29) aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di « igiene del lavoro »*:

3° *Anno*:

16) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
17) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
18) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
19) epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
20) tecnica ed economia degli impianti industriali;
21) tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
22) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
23) igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

24) igiene dell'ambiente di lavoro II;
25) elementi di diritto e legislazione del lavoro;
26) psicologia del lavoro;
27) prevenzione degli infortuni;
28) politica del territorio ed insediamenti industriali;
29) igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di « igiene e medicina scolastica »*:

3° *Anno*:

16) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
17) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
18) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
19) clinica delle malattie dell'età evolutiva;
20) epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
21) igiene degli alimenti e della nutrizione;
22) auxologia normale e patologica;
23) psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

24) servizi di medicina scolastica;
25) edilizia ed arredamento scolastico;
26) elementi di pedagogia;
27) assistenza parascolastica;
28) educazione sanitaria nella scuola;
29) legislazione scolastica;
30) igiene mentale.

e) *Orientamento di « laboratorio »*:

3° *Anno*:

16) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
17) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
18) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
19) metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
20) metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
21) strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
22) microscopia applicata all'igiene;
23) elementi di fisica applicata all'igiene;
24) accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

25) metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;

26) accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;

27) strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;

28) ispezione e controllo degli alimenti;

29) elementi di informatica.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari in numero non inferiore a quattro (uno per ciascun anno) per la totalità del corso, scelti tra i seguenti:

1) automazione del sistema ospedaliero;
2) biochimica applicata;
3) climatologia;
4) diritto sanitario internazionale;
5) elementi di medicina legale;
6) genetica umana;
7) geologia applicata all'igiene;
8) idrologia;
9) igiene dei climi tropicali;
10) igiene dei trasporti;
11) igiene militare;
12) igiene rurale;
13) istituzioni di matematiche;
14) micologia;
15) radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea.

Art. 155. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 156. — Nei diversi anni gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti ed a strutture interessanti in particolare i singoli orientamenti.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico, di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio presso istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio della scuola, caratteristiche tali da assicurare un efficace svolgimento sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 157. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 158. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 159. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 160. — E' istituita presso la seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in medicina interna, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 161. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 162. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale di specialisti nell'ambito della medicina interna.

Art. 163. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 164. — Il numero degli iscritti è sei per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 165. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 166. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 167. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale: primo corso);
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso).

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale: secondo corso);
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 168. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 169. — I corsi sono integrati da seminari e da attività pratiche nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei laboratori e nei servizi di diagnosi e terapia.

La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche è obbligatoria.

Ai fini della frequenza ai corsi ed alle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 170. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 171. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 172. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 173. — E' istituita presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in neurologia, che conferisce il diploma di specialista in neurologia.

Art. 174. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

Art. 175. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale di specialisti nell'ambito della neurologia.

Art. 176. — La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 177. — Il numero degli iscritti è due per anno e complessivamente otto per l'intero corso di studi.

Art. 178. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 179. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio

e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti stabiliti, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 180. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) elementi di genetica;
5) psicologia generale;
6) semeiotica psichiatrica;
7) psicopatologia.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) semeiotica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica (1);
4) neuroradiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) patologia speciale e diagnostica neurologica (2);
2) clinica neurologica (1);
3) elettroencefalografia;
4) elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) neurooftalmologia;
6) neurootologia;
7) esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) clinica neurologica e terapia (2);
2) neurochirurgia;
3) teoria e clinica della riabilitazione;
4) neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 181. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 182. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni e delle esercitazioni. In deroga a questo limite, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta dallo specializzando in strutture sanitarie anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 183. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale, viene rilasciato il diploma di specialista in neurologia.

Art. 184. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 185. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 186. — E' istituita presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata» la scuola di specializzazione in oncologia, che conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 187. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 188. — La scuola ha lo scopo di formare il medico specialista in oncologia che ha il compito di:

a) operare nell'ambito della epidemiologia e medicina preventiva;

b) coordinare gli interventi diagnostici multidisciplinari;

c) cooperare agli interventi terapeutici di tipo chirurgico, medico e radioterapico;

d) coordinare i controlli e gli interventi in sequenza durante le varie fasi della malattia neoplastica.

La scuola, per quanto attiene le strutture, si avvale di laboratori per il primo e secondo anno di laboratori e strutture di degenza ed ambulatoriali per il secondo e terzo anno.

Art. 189. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 190. — Il numero degli iscritti è quattro per anno e complessivamente di dodici per l'intero corso di studi.

Art. 191. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 192. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia ed istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 194. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 195. — I corsi sono integrati da seminari e da attività pratiche nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei laboratori e nei servizi di diagnosi e terapia.

Ai fini delle frequenza e delle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione ritenuta valida dal consiglio della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero.

Art. 196. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in oncologia.

Art. 197. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 198. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 199. — E' istituita presso l'Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in ortopedia che conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

Art. 200. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma « Tor Vergata », facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 201. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi nei rami di esercizio professionale la assunzione della qualifica di specialista in ortopedia.

Art. 202. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 203. — Il numero degli iscritti è di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 204. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 205. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 206. — Le materie d'insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia o traumatologia (in particolare sale degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia o traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisioterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 207. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 208. — Le attività pratiche avranno il seguente svolgimento:

1° *Anno*:

partecipazione all'attività di un ambiente chirurgico, con acquisizione della tecnologia chirurgica di base (lavaggio e vestizione in sala operatoria, uso dello strumentario chirurgico generale, suture, nodi chirurgici ecc.);

partecipazione all'attività di un pronto soccorso generale con acquisizione delle tecniche basilari di pronto soccorso nelle varie condizioni patologiche. Utilizzazione dei vari apparecchi fisioterapici - tecnologia d'uso e loro potenziale nocività.

2° *Anno*:

partecipazione all'attività di un ambiente di chirurgia vascolare e di neurochirurgia con acquisizione delle relative metodiche relative all'apparato locomotore;

partecipazione all'attività di pronto soccorso relativamente al settore infortunistico dell'apparato locomotore;

frequenza in reparto di ortopedia e traumatologia con acquisizione delle metodiche generali di assistenza mediante la partecipazione attiva alla vita del reparto e dei servizi attinenti (ambulatori, guardie, medicheria, sala operatoria, radiologia, laboratorio ecc.).

3° *Anno*:

frequenza in reparto di ortopedia e traumatologia partecipando alla vita attiva del complesso assistenziale riguardante la specialità (in particolare acquisendo le metodologie in atto nelle sale gessi e nelle sale di degenza).

4° *Anno*:

frequenza in reparto di ortopedia e traumatologia partecipando alla vita attiva del complesso assistenziale riguardante la specialità (in particolare con l'acquisizione delle tecniche chirurgiche sia ortopediche che traumatologiche).

5° *Anno*:

idem al quarto anno.

La frequenza dell'attività didattica e pratica è articolata per ogni singolo anno come segue:

attività didattica:

lezioni teoriche e seminari con partecipazione di tutti gli iscritti, per un complesso del 50% del totale delle ore di frequenza nei primi tre anni; del 30% del totale negli ultimi due.

insegnamento pratico:

partecipazione di tutti gli iscritti sia singolarmente che a gruppi, per un complesso del 50% del totale delle ore di frequenza nei primi tre anni e del 70% del totale negli ultimi due.

La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovrà essere al minimo del 70% dei singoli insegnamenti teorici e pratici.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 209. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 210. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 211. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo, e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui allo art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 212. — E' istituita presso la seconda Università di Roma la scuola di specializzazione in pediatria, che conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 213. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 214. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in pediatria.

Art. 215. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 216. — Il numero degli iscritti è di 5 (cinque) per ogni anno e complessivamente di 20 (venti) per l'intero corso di studi.

Art. 217. — Alla scuola sono ammessi solo laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 218. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame, consistente in una prova scritta mediante domanda a risposte multiple, e da una valutazione dei seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in materie concernenti la specializzazione;

c) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione;

d) pubblicazioni a stampa nelle materie concernenti la specializzazione. Il punteggio massimo dei predetti titoli è pari al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, e suddiviso tra i vari titoli secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 219. — Le materie d'insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

7) radiologia;
8) legislazione del minore;
9) organizzazione sanitaria;

10) psicologia pediatrica;
11) oculistica e ortottica;
12) otorino e foniatria;
13) odontoiatria;
14) neonatologia I;
15) chirurgia pediatrica I;
16) pediatria preventiva e sociale I;
17) clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

18) neurologia;
19) psichiatria infantile;
20) nefrologia ed urologia;
21) ginecologia pediatrica;
22) neonatologia II;
23) chirurgia pediatrica II;
24) pediatria preventiva e sociale II;
25) cardiologia I;
26) endocrinologia I;
27) ematologia I;
28) immunologia;
29) gastroenterologia I;
30) clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

31) oncologia;
32) pneumologia;
33) ortopedia e traumatologia;
34) dermatologia;
35) cardiologia II;
36) endocrinologia II;
37) ematologia II;
38) gastroenterologia II;
39) immunologia II;
40) clinica pediatrica IV.

Art. 220. — La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno due terzi delle lezioni e delle esercitazioni.

Art. 221. — Le attività pratiche verrano svolte nei vari reparti dove lo specializzando dovrà partecipare attivamente all'assistenza dei malati.

Inoltre lo specializzando è tenuto alla frequenza di tutte le attività didattiche. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dello specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 222. — Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 223. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 224. — E' costituito un consiglio di corso di specializzazione presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamento. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 225. — E' istituita presso la seconda Università di Roma la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce il diploma di specialista in radiodiagnostica.

Art. 226. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma, palazzo della Romanina.

Art. 227. — La scuola ha lo scopo della formazione professionale di specialisti nell'ambito della radiodiagnostica.

Art. 228. — La durata del corso è di anni quattro e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 229. — Il numero degli iscritti per la radiodiagnostica è di sei per ogni anno e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi.

Art. 230. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 231. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto di corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio nei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 232. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono per il diploma di specialista in radiodiagnostica:

1° *Anno* (comune anche alla specializzazione in radioterapia oncologica ove tale indirizzo venga istituito):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazioni e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*: (comune anche alla specializzazione in radioterapia oncologica, ove tale indirizzo venga istituito);

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica;

radiodiagnostica speciale e dei vari organi e apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 233. — Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 234. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari. La frequenza ai corsi e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. In ogni caso non potrà essere ammesso all'esame annuale lo specializzando che non abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni e delle esercitazioni. Ai fini della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, la attività svolta dallo specializzando in strutture del servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 235. — Superato l'esame teorico-pratico dello ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento approvato dal direttore della scuola riguardante una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 236. — Per la scuola di specializzazione è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 3.

Gli rticoli 72, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 88 e 90 del vigente statuto, relativi alle scuole di specializzazione in chirurgia generale, ematologia generale clinica e laboratorio, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, medicina interna, neurologia, oncologia, pediatria, radiologia, sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1983
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 53

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 4.300 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi con decreto ministeriale del 1° agosto 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 15 luglio 1983, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 712686 del 15 luglio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, ammonta a nominali lire 4.300 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 202

(6109)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1979 recante procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto in particolare, fra le successive modifiche ed integrazioni della suddetta legge n. 675/1977, il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1977, n. 1258, sul controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 agosto 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1979, sulle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979;

Viste le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'art. 6, comma quarto, della citata legge n. 675/1977, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Viste le deliberazioni CIPI di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 675/1977;

Visto l'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, con cui si dispone, fra l'altro, che a tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della legge numero 675/1977 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità per la liquidazione e l'erogazione di alcuni degli incentivi finanziari previsti dalla legge n. 675/1977;

Tenuto conto, in particolare, che nei decreti di concessione dei suddetti incentivi vengono indicati, come prescritto dall'art. 6, comma primo, della legge numero 675/1977, i livelli complessivi di occupazione prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto di ristrutturazione e di riconversione industriale; che rispetto a tali livelli si attua il controllo occupazionale di cui all'art. 9 della citata legge n. 675; che, pertanto, tale controllo occupazionale non può avvenire se non a progetto ultimato e quindi, in linea di principio, non prima dell'inizio dell'ammortamento, quando quest'ultimo è previsto dal tipo di agevolazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 4, comma primo, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, verrà corrisposto, secondo il piano di ammortamento contrattuale, a rate semestrali o annuali costanti posticipate, con scadenza ogni anno al 30 giugno e al 31 dicembre se semestrali e al 31 dicembre se annuali. Per il periodo di utilizzo e di preammortamento il contributo verrà erogato alle singole scadenze, semestrali o annuali come dianzi indicato, immediatamente successive alle date degli utilizzi del finanziamento.

Art. 2.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, citato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie, le imprese beneficiarie, ad avvenuta ultimazione del programma di investimenti, e comunque non prima della data di inizio dell'ammortamento, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'istituto finanziario ovvero direttamente nei casi in cui è consentita la presentazione diretta al Ministero della domanda di agevolazione, il certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero medio di dipendenti distinti per sesso, in costanza di rapporto di lavoro negli stabilimenti presso i quali viene realizzato il progetto.

La suddetta media, fermo restando quanto previsto al secondo capoverso del punto 1) dell'allegato *B*, deve riferirsi al periodo di sei mesi (settembre-febbraio e marzo-agosto) antecedenti le agevolazioni erogabili ogni semestre, rispettivamente, al 1° luglio e al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero al periodo antecedente di un anno (settembre-agosto) per le agevolazioni annuali erogabili al 1° gennaio.

Gli istituti di credito — o le imprese direttamente, ove consentito — cureranno l'invio della certificazione, in originale e in copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'atto della richiesta di ogni liquidazione. In mancanza della certificazione non si potrà procedere alla corresponsione delle agevolazioni medesime.

Le imprese sono impegnate, qualora da tale certificazione risulti un livello occupazionale ridotto rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione dell'agevolazione, a darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'istituto di credito, specificando i motivi dell'avvenuta riduzione. Lo stesso impegno sussiste qualora, nella ipotesi di cui all'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 675/1977, risulti un livello di occupazione superiore a quello preesistente ».

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 4, comma primo, lettera *e*), sono riferiti al mantenimento del livello di mano d'opera femminile occupata al momento della presentazione della domanda di concessione e sono subordinati all'effettiva attuazione dei programmi di investimento in relazione ai quali sono stati concessi, fermo restando il disposto dell'art. 9 della legge n. 675/1977 e degli articoli 4 — con le modifiche apportate dall'art. 2 del presente decreto — e 5 del decreto ministeriale 18 marzo 1979 in materia di procedure per l'attuazione delle agevolazioni previste da tale legge.

Tali contributi, la cui durata decorre dalla data di ultimazione dei relativi investimenti agevolati, sono erogati al 1° gennaio di ogni anno dietro presentazione della seguente documentazione, in originale ed in copia:

a) un certificato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale relativo ai versamenti alla Cassa assegni familiari;

b) un certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro, secondo il disposto dell'art. 2 del presente decreto;

c) un certificato rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale, dal quale risulti che a carico dell'impresa beneficiaria non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la società stessa non risulti sciolta;

d) ogni idonea documentazione da cui risulti che lo stabilimento o gli stabilimenti oggetto della presente agevolazione sono tuttora in attività.

Art. 4.

Ai fini della liquidazione degli incentivi previsti dalla legge n. 675/1977, ogni documentazione deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in originale ed in copia.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1983
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 290

(6152)

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 gennaio 1983 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e di opzioni;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune sostituzioni delle analoghe in vigore, nonché le opzioni di seguito riportate presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tariffa 36-FB, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa 36-FB comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 2-FB, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 2-FB comprensivo della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 3-F, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa 3-F comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa 27-FU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 27-FU;

tariffa 27-FB, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa 27-FB comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 29-FB comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 29-FCR comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 31-FB, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa 31-FCR comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981);

nuove condizioni di polizza della tariffa di capitalizzazione, a premio unico, regolanti la rivalutazione della prestazione (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 29 settembre 1982, numero 14465);

opzione, da applicare alla scadenza dei contratti di assicurazione in forma mista, per la conversione del capitale garantito in una assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile, in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota del rendimento realizzato dall'impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo interno (in sostituzione dell'analoga opzione approvata con decreto ministeriale 30 gennaio 1981, n. 13007);

opzione, da applicare a polizze di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile con liquidazione di un capitale in caso di vita dell'assicurato a scadenza, regolante il differimento automatico di scadenza e la rivalutazione annua della prestazione garantita in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota di rendimento realizzato dall'impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo interno.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6166)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 settembre 1983.

Impegno della somma di L. 484.453.180 a favore della regione Abruzzo, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica, residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 283.903.700, quale anticipo del 5%, 1981, secondo programma di edilizia scolastica;

Vista la dichiarazione n. 18981 dell'8 settembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 484.453.180 a valere sui fondi disponibili per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1981, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Abruzzo è impegnata la somma di L. 484.453.180, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1983
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 21

(6105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 229-AL » Visconti & Baldi, in Valenza;
« 378-AL » F.lli Baggio, in Valenza;
« 449-AL » Deambrogio Franco, in Valenza;
« 718-AL » Cellerino Mario, in Alessandria;
« 1139-AL » Ravanno & Agliotti, in Valenza;
« 1191-AL » Regalli Arnaldo, in Valenza;
« 1251-AL » Genzone Arno, in Valenza;
« 1814-AL » Valenza Export di A. Natta, in Valenza;
« 2172-AL » Artilio Roberto, in Valenza;
« 2248-AL » Alessandria Francesco, in Valenza;
« 2266-AL » Cavallero Enzo Natale, in Valenza;
« 2277-AL » Fago di Silva & C., in Valenza.

Provincia di Ancona:

« 25-AN » S.A.C.R.O. di Tronti Fauno, in Osimo.

Provincia di Bolzano:

« 58-BZ » Fill Peter & Co. S.n.c., in Chiusa.

Provincia di Milano:

« 962-MI » A.B.S. di Villa Natale, in Milano;
« 966-MI » Cizeta di Zanetta & Cagnolati S.d.f., in Milano.

(6154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti statali d'istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1984-85. (Ordinanza ministeriale 8 novembre 1983).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per lo anno scolastico 1984-85, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 31 dicembre 1983 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere la spesa entro i limiti ristretti imposti dalla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove sezioni di qualifica negli istituti professionali, richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti con la presente ordinanza ministeriale, purché compatibili con le linee fissate nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore; con eguale procedura verranno esaminate le domande relative all'istituzione di nuovi corsi serali e le domande di istituzione del triennio conclusivo nelle sezioni staccate nelle quali funzioni solamente il biennio iniziale.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda, ivi comprese le domande di istituzione di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 31 dicembre 1983, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

In caso di accoglimento della richiesta di istituzione le amministrazioni richiedenti dovranno produrre successivamente il certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi Proposte dei consigli scolastici distrettuali Pareri dei consigli scolastici provinciali Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole tenendo conto anche delle proposte eventualmente for-

mulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 31 gennaio 1984 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede dovranno essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì, in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1984-85 per le operazioni di preiscrizione. Lo stesso provveditore agli studi, comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 15 febbraio 1984.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette corredato del proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al secondo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 15 marzo 1984.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.

Soppressioni - Fusioni - Modificazioni

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un graduale sviluppo.

In detto piano, devono, parimenti, essere contenute le proposte di fusione di istituti di modeste dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità di frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 8 novembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1984-85

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (4) (5)
Denominazione		1) Domanda ☐	Del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali)	
Abitanti del comune . . .		2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		
Abitanti del distretto .		3) Pianta dei locali ☐		
Scuole secondarie esistenti nel comune (2) .		4) Certificato sanitario ☐		
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2) .				
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1983-84, n. . .				
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) . . .				
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1983-84 (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.

(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.

(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della sede centrale.

(6138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 9 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1621,700	1621,700	—	1621,700	1621,75	1621,65	1621,800	1621,700	1621,700	—
Marco germanico . .	606,390	606,390	—	606,390	606,25	606,38	606,370	606,390	606,390	—
Franco francese	199,340	199,340	—	199,340	199,30	199,35	199,370	199,340	199,340	—
Fiorino olandese .	541,110	541,110	—	541,110	540,80	541,11	541,120	541,110	541,110	—
Franco belga . .	29,846	29,846	—	29,846	29,84	29,84	29,846	29,846	29,846	—
Lira sterlina .	2406,800	2406,800	—	2406,800	2404,75	2406,80	2406,800	2406,800	2406,800	—
Lira irlandese	1887,750	1887,750	—	1887,750	1887,50	1887,37	1887 —	1887,750	1887,750	—
Corona danese .	168,250	168,250	—	168,250	168,20	168,25	168,250	168,250	168,250	—
E.C.U. .	1372,350	1372,350	—	1372,350	1372,12	1372,25	1372,350	1372,350	1372,350	—
Dollaro canadese	1312,050	1312,050	—	1312,050	1311,90	1312,25	1312 —	1312,050	1312,050	—
Yen giapponese	6,877	6,877	—	6,877	6,873	6.87	6.877	6,877	6,877	—
Franco svizzero . .	746,610	746,610	—	746,610	746,30	746,55	746,500	746,610	746,610	—
Scellino austriaco .	86,190	86,190	—	86,190	86,16	86,17	86,155	86,190	86,190	—
Corona norvegese .	217,780	217,780	—	217,780	217,80	217,69	217,810	217,780	217,780	—
Corona svedese .	205,500	205,500	—	205,500	205,20	205,50	205,500	205,500	205,500	—
FIM	283 —	283 —	—	283 —	282,80	282,85	282,700	283 —	283 —	—
Escudo portoghese .	12,750	12,750	—	12,750	12,77	12,74	12,740	12,750	12,750	—
Peseta spagnola . . .	10,506	10,506	—	10,506	10,50	10,50	10,505	10,506	10,506	—

Media dei titoli del 9 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	44,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,625
» 6 % » » 1970-85 .	89,750
» 6 % » » 1971-86 .	85,500
» 6 % » » 1972-87 .	80.250
» 9 % » » 1975-90 .	79,750
» 9 % » » 1976-91 .	79,825
» 10 % » » 1977-92 .	79,850
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	79,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97 .	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	97,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96,800
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,825
» » » Ind. 1-12-1981/83 .	100,100
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,700
» » » » 1-10-1982/84 .	99,675
» » » » 1-11-1982/84 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,375
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,200
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,775
» » » » 1-10-1982/86 .	99,775
» » » » 1-11-1982/86 .	100,100
» » » » 1-12-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,675
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,550
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 . .	99,025
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	98,400
» » » 18 % 1- 4-1984 . .	100,425
» » » 12 % 1-10-1984 . . .	95.975
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,575
» » » 17 % 1- 5-1985 .	99,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1621,750
Marco germanico .	606,380
Franco francese .	199,355
Fiorino olandese	541,115
Franco belga . .	29,846
Lira sterlina	2406,800
Lira irlandese . . .	1887,375
Corona danese .	168,250
E.C.U.	1372,350
Dollaro canadese . .	1312,025
Yen giapponese . .	6,877
Franco svizzero . .	746,555
Scellino austriaco . .	86,172
Corona norvegese . . .	217,795
Corona svedese . .	205,500
FIM . . .	282,850
Escudo portoghese	12,745
Peseta spagnola	10,505

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di operaio di seconda categoria presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ortopedico « G. Pini » per il centro di traumatologia dello sport, cattedra di clinica ortopedica (cattedra di raddoppio, secondo incarico) della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

servizi generali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche (per la cattedra di fisica superiore) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'*Università degli studi di Milano*

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6123)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oncologia . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno alle ore 9,30 del giorno 19 dicembre 1983 presso l'istituto di oncologia del Policlinico universitario di Messina sito in Sperone, contrada Papardo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di clinica neurologica . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la clinica neurologica seconda del Policlinico universitario di Messina alle ore 9 del 20 dicembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(6163)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 dicembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 3 dicembre 1983, ore 9,30.

(6165)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), per l'espletamento delle funzioni di tecnico di radiologia medica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), per l'espletamento delle funzioni di tecnico di radiologia medica, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 76 del 18 marzo 1983, avranno luogo in Roma il giorno 2 dicembre 1983, con inizio alle ore 7,45 presso la sede centrale dell'I.N.P.S., via Ciro il Grande n. 21, Eur.

(6171)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di coadiutore meccanografo, di coadiutore e di commesso nei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 9 (pubblicato il 28 ottobre 1983) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 4 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1983, registro n. 37, foglio n. 45, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo dei coadiutori meccanografi delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 9 (pubblicato il 28 ottobre 1983) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 9 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1983, registro n. 43, foglio n. 283, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a trenta posti, elevati a trentasei, di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 9 (pubblicato il 28 ottobre 1983) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 9 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1983, registro n. 40, foglio n. 192, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli, a sessantatre posti, elevati a sessantasette, di commesso in prova nel ruolo della ex carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro.

(6151)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di riammissione ed inserimento nella graduatoria di alcuni candidati del concorso pubblico compartimentale, per esami, a trentanove posti di operatore tecnico di officina postelegrafica nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14 del 15 luglio 1983, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 1982, n. 4477, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1983, registro n. 15, foglio n. 32, concernente la riammissione ed inserimento nella graduatoria di alcuni candidati al concorso, per esami, a trentanove posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Lombardia, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964.

(6150)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 310 dell'11 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di assistente.

Associazione dei comuni del Lodigiano - Unità socio sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia ed un posto di ingegnere coordinatore.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in Portici: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente.

Ente nazionale corse al trotto, in Roma: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1983, n. 36.

Interventi della Regione per la tutela della maternità delle coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *straord. del* 26 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità, la Regione, a decorrere dal 1° novembre 1982 (vedasi però quanto meglio precisato al successivo art. 9) istituisce un fondo regionale da destinare ai comuni per la concessione di contributi alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, titolari di aziende o quali unità attive iscritte negli elenchi nominativi di categoria, in caso di parto o aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi delle indennità previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Il fondo per il corrente esercizio è fissato in L. 500.000.000

Art. 2.

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette, le lavoratrici artigiane e le lavoratrici esercenti le attività commerciali, residenti nella regione Abruzzo, che, con idonea documentazione, siano in grado di dimostrare il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse tutte coloro che possono godere, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

Art. 3.

Alle coltivatrici dirette è corrisposto, per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data del parto, un contributo giornaliero integrativo dell'assegno di natalità fino a raggiungere l'80% della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi.

Art. 4.

Alle lavoratrici autonome artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali nella Regione è corrisposto, per i due mesi antecedenti alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data del parto, un contributo giornaliero erogato in unica soluzione fino a raggiungere l'80% del salario minimo stabilito per ogni anno con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, è corrisposto un contributo pari ai tre quinti di quello corrisposto alle partorienti, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, per i tre mesi successivi all'evento.

Art. 6.

I contributi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono corrisposti in unica soluzione dal comune di residenza dell'avente diritto a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentare, direttamente o per il tramite degli enti di patronato, al sindaco del comune medesimo.

Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

Alle domande è allegato, in caso di parto, un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il comune provvede d'ufficio agli ulteriori accertamenti.

Art. 7.

Il comune è tenuto a provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora non decida entro tale termine l'istanza si intende respinta. In tale ipotesi o in caso di provvedimento di diniego può essere proposto ricorso al presidente della giunta regionale.

Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata ad anticipare, all'inizio di ogni semestre, a ciascun comune, un acconto calcolato sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente e desumibili dalle indennità a tali fini corrisposti alle lavoratrici interessate in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

I comuni, al termine di ciascun semestre e comunque non oltre il quindici del mese successivo alla scadenza del semestre, sono tenuti a trasmettere gli elenchi.

La giunta regionale, sulla scorta della documentazione di cui al precedente comma, provvede alla erogazione dei relativi conguagli e di una somma pari al 5% degli importi erogati per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.

In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, la giunta regionale provvede alle attribuzioni relative all'anno 1982, sulla base dei dati di cui al primo comma riferiti all'anno 1981.

Art. 9.

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore e fino a quando, con legge statale, non sarà assicurato alle lavoratrici, contemplate nella presente legge, un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 500.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898, partita n. 11 dell'elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1983 è istituito ed iscritto, nel sett. 7, tit. I, sez. VIII, categoria V, dest. progr. 1, nat. giur. 1, il cap. 708 denominato « Contributi per la tutela della maternità a favore delle coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane e lavoratrici esercenti attività commerciali » con lo stanziamento, di sola competenza, di L. 500.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1983, l'onere è determinato dalle leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1983

SPADACCINI

(5938)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1983, n. 48.

Interventi promozionali della regione Lazio in occasione dell'Anno Santo straordinario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In occasione dell'Anno Santo straordinario 1983 la regione Lazio, in considerazione del notevole richiamo turistico, culturale e religioso esercitato dall'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, realizza un programma organico di interventi volti a sviluppare adeguate forme di informazione turistica e di assistenza, nonché a favorire la conoscenza delle realtà turistiche, culturali e religiose dell'intero territorio regionale.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

Gli interventi di cui al precedente art. 1 consistono:

a) nella realizzazione di attività promozionali, quali manifestazioni di interesse turistico, culturale e religioso, attinenti precipuamente alla comunità regionale;

b) nella realizzazione di iniziative nel settore della editoria, con particolare riferimento alla predisposizione di una pubblicazione plurilingue a grande tiratura contenente ogni notizia su Roma e sul Lazio ritenuta utile per il turista;

c) nella realizzazione di iniziative straordinarie nel settore della politica di accoglienza e dell'informazione turistica, in attesa del riordinamento del settore stesso in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, con particolare riferimento all'attivazione, in via transitoria, di un centro operativo per l'informazione turistica a livello regionale ed al potenziamento della rete informativa regionale, nonché alla incentivazione e valorizzazione delle risorse turistiche nel territorio regionale, anche attraverso una « campagna di cortesia » in collaborazione con i pubblici esercizi e « viaggi di familiarizzazione » per giornalisti italiani e stranieri;

d) nel miglioramento degli edifici, delle strutture, degli impianti e dei servizi pubblici nelle zone maggiormente interessate dagli itinerari turistico-culturale-religiosi del Lazio, così come risultano individuati nel successivo art. 3;

e) nel potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria nella città di Roma, con particolare riferimento ai servizi di assistenza medica ed al servizio di pronto intervento e di trasporto interospedaliero di infermi mediante ambulanze.

Art. 3.

Individuazione degli itinerari turistico-culturale-religiosi

Ai fini degli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2, vengono individuati i seguenti itinerari turistico-culturale-religiosi:

1) Roma Velletri Cori Ninfa Norma Valvisciolo Sermoneta Sezze Fossanova Priverno Le Ferriere Nettuno Cimiteri di guerra Roma (via Aprilia Pomezia);

2) Roma Fondi Itri (Santuario Madonna della Civita) Gaeta Sperlonga Terracina Roma (via Cisterna Velletri Genzano);

3) Roma Montecassino Arce Isola del Liri Veroli Casamari Monte San Giovanni Campano Roma;

4) Roma Frosinone Ferentino Alatri Collepardo (Certosa di Trisulti) Fiuggi Anagni Roma;

5) Roma Rieti Fonte Colombo Greccio Santuario Poggio Bustone Rieti Roma;

6) Roma Passo Corese Farfa Poggio Mirteto Cantalupo Sabino S. Maria in Vescovio Roma;

7) Roma Attigliano Bomarzo Bagnoregio Bolsena Montefiascone Roma;

8) Roma Tarquinia Tuscania Viterbo Madonna della Quercia Bagnaia Orte Roma;

9) Roma Tivoli Subiaco Vallepietra Arcinazzo Romano Genazzano Guadagnolo (Mentorella) Palestrina Roma;

10) Roma Divino Amore Castel Gandolfo Albano Marino Grottaferrata (S. Nilo) Frascati Roma.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

All'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 la Regione provvede direttamente ovvero mediante la concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, agli enti locali, alle unità sanitarie locali od agli enti pubblici dipendenti, nel rispetto delle relative competenze e di quanto stabilito nei successivi commi.

Limitatamente alle attività promozionali ed alle iniziative nel settore della politica di accoglienza e della informazione turistica, previste rispettivamente alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 2, la Regione può concedere contributi anche ad altri enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti operanti nel territorio regionale.

I singoli provvedimenti di attuazione degli interventi e di impegno della relativa spesa sono adottati dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 6.

Per le iniziative od attività attuate direttamente dalla Regione la giunta regionale è autorizzata a procedere alla stipulazione di apposite convenzioni con società od enti specializzati nei vari settori di intervento.

I contributi regionali concernenti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 2 sono concessi previa presentazione di una relazione illustrativa dell'attività che l'ente intende realizzare, corredata della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato nonché dell'indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti. Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella relazione presentata dall'ente e verrà erogato per il 30 per cento al momento in cui sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di concessione e per il residuo 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute e della documentazione comprovante l'impiego del contributo stesso. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata. La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione indicata nella relazione presentata dall'ente all'atto della domanda, ovvero nel caso in cui l'ente medesimo non fornisca, nei termini fissati dalla giunta regionale nel provvedimento di concessione, la documentazione richiesta per la definitiva erogazione del contributo. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I contributi regionali agli enti locali interessati dagli itinerari turistico-culturale-religiosi indicati nel precedente art. 3, concernenti gli interventi di cui alla lettera *d*) di cui al precedente art. 2, sono concessi tramite le province. A tal fine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede a ripartire tra le province competenti per territorio la somma iscritta nell'apposito stanziamento di bilancio di cui al successivo art. 6, tenuto conto di specifici programmi presentati dalle province stesse, nei quali sono indicati gli enti destinatari del contributo, le iniziative da attuare e la relativa spesa. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, alle opere ed ai lavori pubblici attuati con i contributi previsti dalla legge stessa si applicano le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 2 si provvede:

a) per l'acquisto di beni strumentali, quali le ambulanze necessarie a potenziare il servizio di pronto intervento e di trasporto interospedaliero di infermi, con acquisto diretto da parte della Regione e messa a disposizione nella forma del comodato agli enti ed alle strutture interessate;

b) per il potenziamento dei servizi di assistenza medica, da realizzare anche attraverso l'istituzione di turni straordinari di guardia medica nelle ore diurne dei giorni festivi e non festivi, sia presso ambulatori temporanei allestiti in appositi centri mobili di pronto intervento medico ubicati nei punti di maggiore afflusso di pellegrini, sia presso la centrale operativa della guardia medica con concessione di contributi a favore delle unità sanitarie locali competenti utilizzabili nel rispetto delle direttive impartite contestualmente alla concessione dei contributi stessi dalla giunta regionale, sentito l'ordine dei medici di Roma. Nei limiti consentiti dai provvedimenti statali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le direttive della giunta regionale devono in particolare fissare le modalità per l'utilizzazione del personale sanitario necessario al potenziamento dei suddetti servizi anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre mesi e non rinnovabili, da stipularsi ai sensi della normativa statale vigente in materia di contratti a termine. I trattamenti economici del personale sanitario eventualmente utilizzato con contratto di lavoro a tempo determinato non potranno comunque superare il trattamento economico iniziale ovvero le tariffe orarie stabiliti dai vigenti accordi nazionali unici per il personale dipendente o convenzionato delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Rapporti con gli enti locali

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 la Regione provvede ad instaurare un rapporto di collaborazione con il comune di Roma e con gli altri enti locali interessati, attraverso opportune forme di consultazione preventiva sull'attuazione degli interventi.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.230 milioni di cui lire 5.780 milioni per l'anno finanziario 1983 e L. 1.450 milioni per l'anno finanziario 1984.

La spesa indicata al precedente comma viene iscritta nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale con la denominazione a fianco di ciascuno di essi indicata:

(*Omissis*).

Alla copertura finanziaria del suddetto onere complessivo di lire 7.230 milioni si provvede: per la somma di lire 5.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza del cap. 25802 previa utilizzazione integrale della partita contabile di cui alla lettera *n*) e per la somma di lire 780 milioni mediante utilizzazione di quota parte della partita contabile di cui alla lettera *i*) indicate nell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale per l'anno 1983; per la rimanente somma di lire 1.450 milioni mediante riduzione, in termini di competenza, di quota parte della partita contabile di cui alla lettera *i*) indicata nello stesso elenco n. 4 per l'anno finanziario 1984.

Ai fini della copertura in termini di cassa si provvede mediante riduzione di lire 5.780 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 29021 del bilancio di previsione 1983.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° luglio 1983.

(5894)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *ai concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.